

DETERMINAZIONE N. 8/25 DEL 17/06/2025

Oggi diciassette (17) giugno 2025, alle ore quindici (15,00), presso la sede amministrativa della Società in Macerata, Via Velluti n. 100, l'attuale Amministratore Unico della Società Morrovalle Servizi s.r.l., Alver Torresi, determina sull'argomento di seguito riportato:

OGGETTO: Procedura sotto soglia di valore inferiore a 140.000 € - nel rispetto di quanto previsto al comma 1, lett. b) dall'art. 50, del D.Lgs. 36/2023 - per l'affidamento diretto:

- **Rinnovo canone assistenza start e misuratori fiscali;**
- **Inventario fisico magazzino;**

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), in quanto applicabile relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dell'amministratore unico;

Ravvisata la necessità di provvedere all'acquisizione dei beni e servizi di cui all'oggetto, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività aziendale;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Visto l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 140.000 Euro al netto dell'IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici;

Considerati i principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità a cui l'Amministrazione è tenuta nell'espletamento della presente procedura di cui all'art. 3 "Principio dell'accesso al mercato" del D.Lgs. n. 36/2023;

Evidenziato che, nel rispetto dei "Principi dell'accesso al mercato" gli affidamenti in esame, riguardano operatori economici che hanno maturato un elevato grado di soddisfazione a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e risulta del tutto sconveniente la loro sostituzione che comporterebbe disagi al regolare svolgimento dell'attività aziendale;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti pubblici di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.l. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.l. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.l. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti pubblici di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Dato atto che i beni e servizi da acquisire sono singolarmente nel loro complessivo ammontare, di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

Precisato che i beni e servizi da acquisire corrispondono, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali ed in particolare trattasi di rinnovo del contratto per assistenza al software gestionale "PL@NET" in dotazione alla Farmacia, con installazione di antivirus, ai misuratori fiscali e ai servizi telematici, nonché di affidamento incarico per l'inventario fisico del magazzino ;

Visti:

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 20 del D.Lgs. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;
- il Regolamento interno per l'approvvigionamento mediante procedura sotto soglia di beni e servizi, adottato con Determina N. 3/19 del 10.04.2019;

Vista la disponibilità finanziaria presente nel corrente bilancio;

Visti i preventivi ricevuti dai seguenti operatori:

- FARMASISTEMI s.r.l., con sede a Porto Sant'Elpidio (FM), Via Monte Conero n. 3, Partita Iva 01974940445, preventivo per rinnovo contratto di assistenza misuratori fiscali - prot. n. 1836 del 17.06.25 - per una durata di 2 (due) anni dal 19/05/2025 al 18/05/2027, canone complessivo € 1.640,00 + IVA come per legge ;
- FARMASISTEMI s.r.l., con sede a Porto Sant'Elpidio (FM), Via Monte Conero n. 3, Partita Iva 01974940445, preventivo per rinnovo contratto di assistenza software gestionale "PL@NET" - prot. n. 1837 del 17.06.25 - per una durata di 2 (due) anni dal 19/05/2025 al 18/05/2027, canone complessivo € 3.700,00 + IVA come per legge ;
- FARMASISTEMI s.r.l., con sede a Porto Sant'Elpidio (FM), Via Monte Conero n. 3, Partita Iva 01974940445, preventivo per effettuare l'inventario fisico del magazzino - prot. n. 1835 - per un corrispettivo di 2.143,00 + IVA come per legge;

Ritenuto conveniente affidare l'appalto delle forniture dei servizi sopra specificati al predetti operatore economico, dopo aver, altresì:

- Effettuato le verifiche di cui all'art. 99 del D.Lgs. 36/2023, in conformità agli accertamenti svolti;
- Constatato che è regolarmente iscritto presso la Camera di Commercio;
- Preso atto che il predetto operatore è in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni richieste;

Dato atto che si intende derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto trattasi di *affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00 ciascuno*;

Rilevato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:

- il fine che i contratti intendono perseguire è quello di garantire il regolare svolgimento dell'attività aziendale;
- gli oggetti dei contratti sono le forniture di servizi;
- i contratti verranno regolamentati mediante corrispondenza commerciale;
- il criterio di affidamento è quello diretto, per le motivazioni sopra espresse;

Dato atto che gli appalti saranno registrati con rispettive CIG e che saranno comunicate agli appaltatori;

Visto l'articolo 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali

Ritenuto, infine, di dover adempiere agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 20 del D.Lgs. 36/2023 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

D E T E R M I N A

- 1) di **CONSIDERARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di **DARE ATTO** di aver svolto un'indagine di mercato informale mediante valutazione estimativa operata a cura del sottoscritto amministratore onde ponderare la congruità del prezzo da corrispondere per le forniture dei servizi richiesti;
- 3) di **AFFIDARE**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, gli appalti descritti, canoni biennali per assistenza e inventario fisico del magazzino, con le relative condizioni, all'operatore economico FARMASISTEMI s.r.l., con sede a Porto Sant'Elpidio (FM), Via Monte Conero n. 3, Partita Iva 01974940445;
- 4) di **INDIVIDUARE** il sottoscritto amministratore come Responsabile Unico del Progetto;
- 5) di **PRECISARE**, che la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e alla stessa verranno comunicati i rispettivi CIG;
- 6) di **DARE ATTUAZIONE** agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L'Amministratore Unico

(Alver Torresi)

